



ORDINANZA N. 38/2024 DEL 19/04/2024

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

PORTO DI VASTO

**PROROGA DI ULTERIORI 60 (SESSANTA) GIORNI PER
OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI DEMANIALI MARITTIMI DELLE DIMENSIONI DI
MQ. 14.986,00 DI AREE A TERRA (IN QUOTA PARTE PER MQ. 1.500,00 OCCUPATI COME
DA ORDINANZA N. 15/2024) E MQ. 23.927,00 DI AREE A MARE PER CANTIERIZZAZIONE
IN RELAZIONE AI LAVORI DI CUI ALL'INTERVENTO PNRR DENOMINATO
"COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA AL PORTO DI VASTO - INTERVENTI DI
POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO - FASE 1 - BANCHINA LEVANTE/MOLO
MARTELLO/MOLO SOPRAFLUTTO", DI CUI ALL'ALLEGATO 2 AL D.M. 3 DICEMBRE 2021
N. 492 – CUP: E37H21010820006 – FINO ALLA DATA DEL 18/06/2024**

IL PRESIDENTE

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella



circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;

VISTO il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

VISTA l'Ordinanza del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 75/2022 del 12/09/2022 avente ad oggetto: Occupazione area demaniale marittima per lavori di adeguamento/miglioramento sismico dell'edificio demaniale ex Sanità marittima in uso alla Guardia Costiera ed ai Vigili del fuoco nel porto di Ancona – Molo Clementino – fino al 27/05/2023 – CUP D33I18000470001 – CIG 8923120790;

VISTA l'Ordinanza del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 18/2024 del 28/02/2024 avente ad oggetto l'occupazione temporanea di spazi demaniali marittimi delle dimensioni di mq. 14.986,00 di aree a terra (in quota parte per mq. 1.500,00 occupati come da ordinanza n. 15/2024) e mq. 23.927,00 di aree a mare per cantierizzazione in relazione ai lavori di cui all'intervento PNRR denominato "*completamento infrastruttura al porto di vasto - interventi di potenziamento ed ampliamento - fase 1 - banchina levante/molo martello/molo sopraflutto*", di cui all'allegato 2 al d.m. 3 dicembre 2021 n. 492 – CUP: E37H21010820006 fino alla data del 19/04/2024;

CONSIDERATO la Struttura di Missione ZES, con l'entrata in vigore dell'art. 10, commi 5 e 8, del Decreto-legge n.124/2023 e, secondo quanto disposto dai DPCM 20 novembre e 29 dicembre 2023, a far data dal 01/03/2024, ha assunto le funzioni di stazione appaltante degli interventi a titolarità dei cessati Commissari straordinari, di cui all'Allegato 2 del D.M. 492/2021, fra cui rientrano le attività di cui la predetta Ordinanza;

VISTA la nota acquisita al prot. n. E-6025 del 16/04/2024 con cui la predetta Struttura di Missione ha avanzato richiesta di rinnovo della prefata Ordinanza (valida fino al 19/04/2024) per ulteriori 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza della stessa (ovvero fino al 18/06/2024), così da evitare l'interruzione dei lavori e contestualmente consentire la corretta definizione della documentazione necessaria ai fini della conclusione del procedimento di definitiva consegna delle aree di che trattasi;

VISTA la nota prot. U-6128 del 17/04/2024 con cui questo Ente ha richiesto alla locale Capitaneria di Porto di esprimere le proprie valutazioni di competenza in merito alla predetta domanda di rinnovo della suddetta Ordinanza per ulteriori 60 (sessanta) giorni;



- VISTO** il nulla osta espresso dalla Capitaneria di Porto di Ancona con la nota prot. n. 3783 del 18/04/2024, acquisita al prot. n. E-6253 del 18/04/2024;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- RITENUTO** di dover provvedere nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Con la presente è prorogata l'Ordinanza del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 18/2024 del 28/02/2024 avente ad oggetto "occupazione temporanea di spazi demaniali marittimi delle dimensioni di mq. 14.986,00 di aree a terra (in quota parte per mq. 1.500,00 occupati come da ordinanza n. 15/2024) e mq. 23.927,00 di aree a mare per cantierizzazione in relazione ai lavori di cui all'intervento PNNR denominato "completamento infrastruttura al porto di vasto - interventi di potenziamento ed ampliamento - fase 1 - banchina levante/molo martello/molo sopraflutto", di cui all'allegato 2 al D.M. 3 dicembre 2021 n. 492 – CUP: E37H21010820006", per ulteriori 60 (sessanta) giorni fino al 18/06/2024.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini dei lavori di cui alle superiori premesse, lo spazio demaniale già individuato con la precedente Ordinanza n. 18/2024 del 28/02/2024 è interdetto ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le attività attinenti ai lavori medesimi, a decorrere dalla data della pubblicazione presente Ordinanza e sino al 18/06/2024, salvo eventuali imprevisti che saranno comunicati dalla Struttura di Missione ZES.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2

Per l'intera durata dei lavori di cui al precedente art. 1, gli spazi impegnati resteranno nella totale custodia dell'impresa esecutrice incaricata dalla Struttura di Missione ZES.

Tali spazi, a cure ed oneri dello stesso soggetto, dovranno, pertanto, risultare sempre correttamente recintati e segnalati onde garantire la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire interferenze con la pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare, nonché con l'operatività portuale ed ogni altra attività ivi normalmente svolta, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008, così come da ultimo modificato ed integrato, del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, del Codice della Navigazione Marittima e di ogni altra norma applicabile alla fattispecie di qualunque ordine e grado.



Art. 3

Ai fini dei lavori in argomento, la Struttura di Missione ZES, nonché l'impresa dallo stesso incaricata provvederanno, ciascuno per quanto di competenza, a quanto segue:

- La stazione appaltante risulta responsabile delle aree demaniali consegnate per lo svolgimento delle attività/lavorazioni previste;
- La stazione appaltante dovrà garantire la piena fruibilità della viabilità esistente posta in prossimità della Banchina di Levante, nonché consentire, in caso di necessità, l'accesso ai manufatti ed alle strutture impiantistiche presenti lungo la banchina stessa;
- La stazione appaltante dovrà garantire l'accesso al Molo Martello, nonché al pennello posto in adiacenza, al fine di consentire eventuali interventi di manutenzione o svolgimento di altre attività in corso di definizione;
- La realizzazione delle nuove opere dovrà risultare conforme ad ogni vigente disposizione legislativa e regolamentare, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia ambientale nonché alle norme in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
- È comunque indispensabile che la realizzazione delle nuove opere sia improntata in maniera tale che, nelle fasi della cantierizzazione, ogni connessa interferenza operativa o qualunque limitazione verso le locali attività portuali locali risulti quanto più possibile contenuta, ciò in considerazione anche della necessità di un'efficace gestione delle circostanze emergenziali che pure non possono essere escluse nell'ambito portuale di cui trattasi;
- In sede di approvazione della progettazione definitiva, dovrà essere preventivamente sottoposta alla condivisione di questa Autorità una Tavola grafica da cui si evincano gli impatti delle nuove opere nonché della connessa cantierizzazione temporanea rispetto all'attuale assetto concessorio, ciò affinché lo stesso Ente possa intraprendere, in tempo utile, ogni azione procedimentale volta ai necessari adeguamenti dei rapporti di concessione demaniale in essere;
- In ogni caso, le nuove opere ovvero la connessa cantierizzazione temporanea dovranno risultare quanto più possibile contenute onde limitare, pur nel rispetto delle esigenze per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori tutti, limitazioni o penalizzazioni verso le concessioni demaniali in essere;
- Sarà cura della stazione appaltante, ovvero del soggetto esecutore, accertare preventivamente, anche attraverso ricognizioni strumentali e consultazioni documentali negli uffici pubblici già nel passato assunti competenze presso l'area portuale di cui trattasi, l'eventuale presenza di sottoservizi tecnologici interferenti, così che degli stessi possa essere salvaguardata l'integrità;
- Gli spazi interessati dall'esecuzione dei lavori, durante lo svolgimento degli stessi, dovranno essere delimitati e segnalati secondo le disposizioni normative vigenti, di cui in particolare si richiamano il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii., il Codice della Strada ed il relativo regolamento di esecuzione, ciò affinché sia evitata ogni pregiudizievole interferenza con le attività portuali locali;
- Sarà cura del soggetto interessato provvedere all'acquisizione di ogni altro assenso che, per legge, sia dovuto da parte di altri soggetti istituzionali diversi da questo Ente, aventi comunque competenze specifiche;



- Il transito dei mezzi operativi per l'accesso all'area portuale di cui trattasi dovrà avvenire sempre a passo d'uomo, con assistenza da terra di personale idoneamente formato ed informato assumente la funzione di moviere;
- Rispetto delle procedure di accesso contenenti nel "Regolamento Accessi" approvato e reso esecutivo con Ordinanza Nr.30 del 26/08/2021 della Capitaneria di Porto di Vasto;
- L'accesso ed il transito dei veicoli nell'area portuale di cui trattasi dovranno avvenire sempre nel rispetto della regolamentazione istituzionale vigente, comunque con la massima prudenza affinché sia evitata ogni pregiudizievole interferenza verso l'operatività portuale locale;
- La stazione appaltante, ovvero il soggetto esecutore, dovrà adeguatamente informare eventuali ditte terze preventivamente all'accesso nell'area riguardo alla conformazione dei luoghi ed alle procedure operative;
- Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica;
- La ditta incaricata dell'esecuzione delle lavorazioni dovrà garantire l'apposizione di apposita segnaletica temporanea in conformità alle vigenti norme legislative con richiamo al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione;
- Dovranno essere assicurate condizioni di lavoro e di sicurezza per i lavoratori coinvolti nella attività, in particolare ai sensi del D. Lgs. n. 272/1999 nonché del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
- In presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o definitivamente la efficacia del presente provvedimento fornendo le motivazioni del caso;
- Dovrà essere garantito il transito di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la viabilità portuale;
- A cura della ditta esecutrice dei lavori, al termine degli stessi, dovrà essere garantita l'immediata pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione delle attrezzature utilizzate;
- Gli spazi demaniali di cui trattasi, al termine della consegna in argomento, dovranno essere restituiti in pristino stato, ovvero sgomberi da ogni materiale ed attrezzatura nonché privi di danni riconducibili alle attività a cui la consegna medesima verte;
- E' fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti;
- Resta il rispetto di quanto già prescritto e disposto da questo Ente con l'Ordinanza Presidenziali n. 18/2024 del 28/02/2024.

Art. 4

La stazione appaltante, ovvero la ditta incaricata per lo svolgimento delle attività di cui sopra, assume formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema Portuale da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni, propri e/o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto della autorizzazione di cui al presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO.



Il Responsabile del procedimento dei menzionati lavori comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale ed alla locale Autorità Marittima i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile, ulteriori rispetto a quelli indicati, contattabile in caso di necessità.

Art. 5 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada in quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, 19/04/2024

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° II Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)